



organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché alle decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- 8) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- 9) L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore federali. Inoltre l'Associazione caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

#### **Art.3 Durata**

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art.4 Soci-domanda di ammissione**

- 1) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative sia sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.

- 3) La validità della qualità di socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

- 4) La domanda di ammissione di un socio minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

- 5) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

- 6) Il Circolo Velico dovrà tesserare alla FIV tutti i propri soci.

#### **Art.5 Diritti dei Soci**

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo-passivo.
- 2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13
- 3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- 4) Secondo le categorie i soci godono dei seguenti diritti:  
Allievi e Ordinari hanno diritto all'accesso alle strutture interne ed esterne e assegnazione posto tavola o deriva o catamarano o gommone.  
Straordinari accesso alle strutture interne ed esterne.  
Simpatizzanti accesso alle sole strutture esterne.  
Onorari accesso alle strutture esterne ed interne, ma non sono tenuti al pagamento di quote.

#### **Art.6 Doveri dei soci e decadenza degli stessi**

- 1) I soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi proposti dal Consiglio Direttivo.
- 2) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:  
A- Dimissione volontaria. B- Morosità qualora il socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste. C- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. D- Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. del presente statuto.
- 3) Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera C assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data del svolgimento dell'assemblea.
- 4) L'associato radiato non può più essere ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale né parziale né totale.

#### **Art.7 Organi**

- 1) Gli organi sociali sono: A- l'assemblea generale dei soci. B- Il presidente. C- Il consiglio Direttivo.

#### **Art.8 Funzionamento dell'Assemblea**

- 1) L'assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata è costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni

da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- 2) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: A- almeno la metà più 1 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo; B- Almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 3) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5) L'assemblea nomina un segretario, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
- 6) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 7) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modo e l'ordine delle votazioni.
- 8) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione da parte della F.I.V. possono partecipare alle assemblee, solamente previo l'assenso del consiglio direttivo.
- 9) Hanno diritto a prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- 10) Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

#### **Art.9 Assemblea ordinaria**

- 1) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

### **Art.15 Compiti del Consiglio Direttivo**

*Sono compiti del Consiglio Direttivo:*

- 1) *Deliberare sulle domande d'ammissione dei soci.*
- 2) *Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea*
- 3) *Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2.*
- 4) *Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati*
- 5) *Adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.*
- 6) *Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.*

### **Art.16 Il presidente**

*1) Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.*

### **Art.17 Il Vicepresidente**

*1) Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.*

### **Art.18 Il Segretario**

*1) Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.*

### **Art.19 Il rendiconto**

- 1) *Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.*
- 2) *Il bilancio dev'essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.*
- 3) *Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.*